

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DE TRENT

**UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
**UNITÀ ORGANISATIVA DI SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIEI**

**ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE NR. 526 DEL 27/12/2023**

**ENJONTA 1 TE LA DETERMINAZION NR. 526 DAI 27/12/2023**



The Healthcare Partner

COMUN GENERAL DE FASCIA

# CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SERVIZI SU PROCEDURE APPLICATIVE

Comun General de Fascia



DS108826470

Protocollo: 0005847 *Av. 2*  
Data: 27/11/2023 Fasc: 3,5

## GPI SpA

I-38123 Trento (TN). Via Ragazzi del '99, n. 13  
T +39 0461 381515 / F +39 0461 381599  
info@gpi.it / PEC gpi@pec.gpi.it

R.I. TN | C.F. | P.I. 01944260221  
R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr 189428  
Cap. Soc. Euro 13.890.324,40 i.v.



Azienda con sistemi di gestione certificati da DNV  
ISO 37001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1  
ISO 13485 – ISO 18295 – SA 8000 – ISO 22301  
Cyber Essentials (Certification Europe)

www.gpi.it

## Condizioni generali

### Durata contratto

Da: 1 gennaio dell'anno 2024  
A: 31 dicembre dell'anno 2025

tra

GPI S.P.A. con sede a TRENTO

Via	Via Ragazzi del '99	nr.	13	CAP	38123
Città	TRENTO	Prov.	TN		
Codice Fiscale o P.IVA		01944260221			

In seguito, indicata come GPI S.P.A.

e

COMUN GENERAL DE FASCIA

Via	Strada di Pré de Gejia,	nr.	2	CAP	38036
Città	San Giovanni di Fassa – Sèn Jan	Prov.	TN		
Codice Fiscale o P.IVA		02191120225			

In seguito, indicato come Cliente

### Avente per oggetto i programmi

1. SISP -- web

## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di manutenzione consta delle seguenti sezioni:

- A. Manutenzione Correttiva e Conservativa procedure software
- B. Assistenza Software Telefonica e Telematica (Help Desk)
- C. Hosting Applicativo

La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali comporta l'accettazione delle singole Sezioni (incluse dell'Allegato Economico) di cui alla Parte Speciale che segue, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

## 2. CANONI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Il canone di manutenzione ("Canoni") per i servizi previsti decorre dalla data di inizio del presente Contratto, come specificato nell'Allegato Economico di offerta.
- I Canoni sono riportati nell'Allegato Economico e sono al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo.
- I Canoni sono applicati su base mensile e verranno fatturati con periodicità Quadrimestrale posticipata, salvo diversa periodicità prevista nell'Allegato Economico. La fatturazione del Canone non potrà essere vincolata ad eventuali controlli di merito del Cliente che potranno essere svolti in fase di scadenza di pagamento.
- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, senza eccezioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa fattura.
- Nel caso di integrazioni al Contratto stabilite di comune accordo fra le Parti, come ad esempio la definizione di Livelli di Servizio (SLA) specificatamente richiesti, il Canone sarà adeguato con proposta di GPI S.P.A. accettata dal Cliente.
- Eventuali ritardi nei pagamenti autorizzano GPI S.P.A., a sospendere il servizio, nonché all'applicazione degli interessi di mora. Nel caso in cui il pagamento rimanga inadempito per 2 (due) fatture (anche non consecutive), GPI sarà legittimata a risolvere il Contratto in danno.
- Il Cliente si impegna a rifondere GPI S.P.A. di tutte le spese da quest'ultima sostenute in tutti i casi di interventi diretti presso il Cliente medesimo, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le spese di viaggio e soggiorno sostenute per effettuare l'intervento.
- Il Cliente potrà contestare e applicare eventuali penali per il mancato adempimento dei Livelli di Servizio soltanto a condizione che:
  - I Livelli di Servizio siano stati concordati tra GPI S.P.A. ed il Cliente in fase di offerta iniziale e/o sotto forma di integrazione contrattuale successiva;
  - il Contratto sia stato sottoscritto entro 90 (novanta) giorni decorrenti dall'inizio della sua validità e/o dall'avvio da parte di GPI S.P.A. delle attività contrattualmente definite;
  - il Cliente sia in regola con il pagamento delle fatture, secondo le tempistiche di cui al Contratto.

In mancanza anche di una soltanto delle suindicate condizioni, nessuna penale potrà essere contestata, né applicata a GPI S.P.A..

## 3. ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Il Cliente si impegna a far eseguire esclusivamente a GPI S.P.A., o a personale da essa autorizzato, ogni attività connessa all'oggetto del presente Contratto. E' fatto divieto al Cliente di consentire a terze parti, non espressamente autorizzate da GPI S.P.A., di svolgere qualsivoglia attività connessa all'oggetto presente Contratto.



#### 4. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- GPI S.P.A. si impegna a svolgere le attività previste dal presente Contratto attuando tutte le misure di sicurezza, anche verso terzi.
- GPI S.P.A. si impegna a stipulare una polizza di assicurazione RCT, al fine di garantire il Cliente da eventuali danni derivanti dalla esecuzione delle attività previste nel Contratto. La polizza avrà un massimale di Euro 10.000.000 ed avrà una durata tale da coprire l'intero arco temporale previsto dal Contratto.

#### 5. OBBLIGHI DEL CLIENTE E DEL FORNITORE

1. Il Cliente, prima dell'inizio dell'erogazione dei servizi previsti nella presente proposta contrattuale, si impegna ad emettere ordine formale per i servizi oggetto della stessa, provvedendo contestualmente, ai sensi dell'art 28.3 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), alla nomina di GPI S.P.A. quale Responsabile del Trattamento dei Dati.
2. È fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis, lett. a) e b), L. 22 aprile 1941, n. 633, senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore. A tale proposito, GPI S.P.A. si dichiara sin d'ora disponibile a fornire, a richiesta del Cliente, le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi del Cliente creati autonomamente; è pertanto vietata al Cliente ogni forma di riproduzione del codice del programma, ai sensi dell'art. 64 quater, L. 22 aprile 1941, n. 633.
3. È possibile effettuare copie del software oggetto del presente Contratto, utilizzabili solo per lo stretto uso del Cliente per le attività di cui al presente Contratto, ad eccezione per il software in Cloud, per cui è esclusa ogni facoltà di copia da parte del Cliente. Rimane salva la facoltà delle Parti di concordare e regolamentare, con separato accordo, la possibilità di effettuare copia del software in Cloud oggetto del presente Contratto.
4. Il Cliente si impegna a mantenere i sistemi e le apparecchiature in ambienti conformi al loro utilizzo, ad attuare le necessarie misure di sicurezza e ad utilizzarli con la dovuta cura, ad esclusione dei servizi forniti in Cloud.
5. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione un ambiente di test idoneo a verificare la corretta funzionalità del software e l'interazione con i sistemi informativi del Cliente stesso, nel caso in cui il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportuna detta verifica preliminare di funzionamento.
6. Le Parti si impegnano ad identificare un proprio "Referente" al quale entrambe potranno fare riferimento per le attività previste dal presente Contratto.
7. Il Cliente si impegna, nei limiti delle sue capacità, a segnalare e a descrivere dettagliatamente fatti, eventi, anomalie (prima e dopo eventuali interventi del Fornitore) e quant'altro connesso alle attività previste dal presente Contratto, necessari o comunque utili al Fornitore per adempiere al Contratto.
8. Il Cliente si impegna, qualora il tipo di attività lo richiedesse, a rendere disponibile al Fornitore l'intero sistema oggetto del presente Contratto. Sarà cura del Fornitore indicare al Cliente i tempi necessari per il ripristino.
9. Il Cliente si impegna ad instaurare un servizio di "teleassistenza" e a concederne l'utilizzo al Fornitore per i fini strettamente collegati alle attività previste dal presente Contratto.
10. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore, qualora strettamente necessario, l'accesso e l'eventuale copia di file, archivi o quant'altro connesso alla individuazione di eventuali malfunzionamenti.
11. (nel caso di Enti pubblici) GPI S.P.A., in qualità di appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma IX della Legge 13 agosto 2010 n. 136 GPI S.P.A. si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e sub-contraenti una clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Cliente, in qualità di Società appaltante, e alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/su contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
12. Saranno, inoltre, addebitati al Cliente i corrispettivi dovuti, oltre ad interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e maturati dall'inizio dell'esecuzione dei servizi sino al saldo, per i servizi di manutenzione



di cui alle sezioni oggetto del presente Contratto, forniti antecedentemente alla data di perfezionamento del presente Contratto, qualora erogati e non corrisposti da parte del Cliente a quella data.

I corrispettivi di cui al presente punto saranno calcolati secondo quanto previsto all'Allegato Economico al presente Contratto.

13. GPI S.P.A. comunica che, al fine di offrire un servizio qualificato e conforme alle disposizioni introdotte dal Regolamento Generale per la protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), ha apportato delle modifiche ai propri prodotti adeguando i propri servizi alla disciplina prevista dalla GDPR, così da garantire al Cliente la conformità dei prodotti alle nuove norme in tema di protezione dei dati personali riferibili alle persone fisiche.

GPI S.P.A. raccomanda, quindi, l'acquisto dei relativi servizi professionali, conformi al GDPR, così da evitare di incorrere nelle sanzioni introdotte dalla summenzionata disciplina europea.

## 6. RESPONSABILITÀ

GPI S.P.A. declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo doloso o improprio da parte del Cliente dei sistemi oggetto del presente Contratto.

GPI S.P.A. declina ogni responsabilità circa l'uso non corretto da parte del Cliente dei programmi e delle relative Implementazioni/Evoluzioni apportate al programma.

Il Cliente solleva il Fornitore da ogni responsabilità per la perdita dei dati a seguito di un non corretto utilizzo delle procedure software oggetto della copertura manutentiva del presente Contratto. In caso di modifica dell'hardware da parte del Cliente ovvero di apparecchiature sottoposte a condizioni di funzionamento irregolari, quali condizioni ambientali inadeguate, alimentazione fuori tolleranza, uso improprio, manomissioni da parte del Cliente o da personale non autorizzato dal Fornitore, quest'ultimo non risponde di eventuali problemi di funzionamento delle stesse, delle proprie soluzioni software su di esse installate, come pure delle eventuali implementazioni evolutive apportate dal Cliente e/o da terze parti all'infrastruttura hardware senza accordo e approvazione scritta da parte di GPI S.P.A.

## 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Il Cliente ha facoltà di risolvere il presente Contratto secondo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
2. Salvo diversa previsione contenuta negli eventuali documenti di gara (da ritenersi, se presenti, prevalenti), il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o PEC a GPI S.P.A. con un preavviso minimo di 120 (centoventi) giorni.
3. In caso di inadempimento al pagamento, qualora il Fornitore ravvisi che il Cliente non sia in grado, anche momentaneamente, di onorare il suo debito, ha la facoltà di risolvere il Contratto tramite comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R..
4. Per i servizi in Cloud, il pagamento dei canoni residui al completamento degli anni di servizio mancanti, in caso di recesso contrattuale da parte del cliente, sarà dovuto.

## 8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l'impegno per il fatto del proprio dipendente) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell'interesse del Cliente. Il Fornitore, pertanto, si impegna all'osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza



dei dati e a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati. I dati e i programmi che il Cliente affida al Fornitore sono riservati. Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:

1. alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative e/o regolamentari;
2. a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

Non sono considerate riservate le informazioni che sono o divengono di dominio pubblico per causa diversa dalla rivelazione ad opera di una Parte o del personale ad essa riferibile, dei suoi consulenti ovvero, comunque per ragioni che non costituiscono inadempimento del Contratto. L'obbligo di riservatezza regolato dal presente articolo persiste anche successivamente alla cessazione del Contratto a qualsiasi titolo.

Il Fornitore, in relazione al servizio in oggetto del presente Contratto che comporterà il trattamento dei dati personali verrà nominato dal Cliente "Responsabile" del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quindi s'impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Fornitore si impegna altresì a utilizzare e a far utilizzare dai propri incaricati i dati personali trattati in base al presente Contratto esclusivamente con le modalità e per le finalità previste nel Contratto stesso, secondo le modalità specificate nell'atto di nomina sopra richiamato.

Il Fornitore non risponde della correttezza dei dati personali forniti dal Cliente che resteranno uniche responsabili di quanto comunicato.

È responsabilità del Fornitore adottare le misure e le attività adeguate a garantire la duplicazione, la conservazione e il recupero dei dati, necessari per l'attività di ripristino a fronte di guasti o errori, le modalità di ripartenza delle elaborazioni, per il caso di loro interruzione inaspettata, e la prevenzione dell'accesso non autorizzato a eventuali dati riservati, durante lo svolgimento delle attività di manutenzione.

Il Fornitore dovrà altresì assicurare che a tutte le linee di trasmissioni dati vengano applicate le misure di sicurezza atte a garantire sia la riservatezza, sia l'autenticità dei dati trasmessi.

I siti Web utilizzati dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati.

Gli aspetti di compliance alla vigente normativa a tutela dei dati personali sono verificati nel corso degli audit interni di sistema e sono oggetto di specifiche verifiche e implementazioni da parte di professionisti esterni certificati. I risultati dei controlli sono comunicati alla Direzione che procedono al riesame intraprendendo le eventuali azioni correttive.

In merito invece a quanto previsto dall'art. 25 del GDPR ci preme specificare quanto segue.

Tra i diversi riferimenti disponibili in letteratura per costruire una metodologia di sviluppo software sicuro, troviamo:

- Requisiti del Regolamento n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (nel seguito GDPR);
- Requisiti della norma ISO 27001 in materia di sicurezza delle informazioni;
- Requisiti dello standard OWASP (Open Web Application Security Project);
- Indicazioni contenute nel documento dell'Agenzia per l'Italia digitale "Linee guida per la modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del secure/privacy by design".

Il GDPR non formalizza precise specifiche per lo sviluppo di software conformi al Regolamento, ma pone come capisaldi i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) e di protezione per impostazione predefinita (Privacy by Default).

Per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali, GPI ha raccolto un vasto insieme di misure di sicurezza.

Per ogni nuovo progetto software e per ogni major release di software esistenti, GPI effettua una accurata analisi dei rischi attraverso una precisa metodologia, che prevede:

- Identificazione delle minacce per la sicurezza che lo possono riguardare;



- Calcolo del livello di rischio per ogni minaccia;
- Identificazione e implementazione delle misure di sicurezza che mitigano i rischi calcolati.

L'approccio è strutturato in modo da tenere conto della compliance con il GDPR, sia a livello di sicurezza dei dati personali che dei diritti degli interessati, e include anche un processo di Software Quality Assurance (SQA) con l'obiettivo di assicurare che il processo di sviluppo software sia monitorato e conforme con lo standard e il GDPR.

Per testare automaticamente la qualità e il rispetto dei requisiti di sicurezza lungo tutto il processo di sviluppo, GPI ha standardizzato un sistema preciso e strutturato di software testing e di analisi del codice statico.

La metodologia utilizzata consente di:

- Garantire la sicurezza del software partendo dalle minacce;
- Realizzare progetti ritagliati sulle esigenze puntuali del cliente;
- Garantire la sicurezza per i sempre più numerosi utilizzatori finali.
- Identificare i requisiti di sicurezza prima dello sviluppo e della manutenzione di ogni sistema applicativo strategico e il fondamento per rispondere alle nuove esigenze di cybersecurity e alle garanzie richieste dal mercato.

GPI S.P.A. supporta le sfide della transizione digitale, sia delle Aziende private che delle Amministrazioni con un team esclusivamente dedicato alla Cybersecurity e alla Data Protection, capace di affrontare i temi legati al trattamento del dato in ottica multidisciplinare e, soprattutto, attraverso un paradigma non minimale, articolato in due dimensioni:

1. La dimensione del dato come "diritto", del dato come appartenente alla sfera intima di una persona fisica, come diritto assoluto della personalità e all'autodeterminazione informativa; in questo senso, il Gruppo GPI è in grado di tutelare gli utenti delle piattaforme che sviluppa e di garantire che esse siano conformi ai requisiti normativi sanciti dal quadro regolamentare di matrice europea (GDPR).
2. La dimensione del dato come "informazione", del dato visto come unità minima elaborabile da un sistema informativo, fatto di hardware e di software costruiti dall'uomo e, come tale, intrinsecamente fallibile; in quest'ottica GPI è in grado di implementare controlli tecnici e organizzativi volti a tutelarne la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità (Cybersecurity).

GPI S.P.A. è ben consapevole che la Sicurezza e la Protezione dei Dati non sono una questione meramente formale e che, per raggiungere un elevato standard di servizio è necessario implementare un Sistema di Gestione della Cybersecurity, in grado di rappresentarne il substrato sostanziale, introducendo la dimensione della sicurezza by design: la Protezione del Dato diventa dunque una variabile strategica, integrata a tutti i livelli nello sviluppo dei processi e dei prodotti, compresi quelli, storicamente sottostimati ma assolutamente cruciali, relativi all'infrastruttura di sicurezza e al controllo, alla continuità aziendale, al disaster recovery, ai processi di audit, SLA e legati al monitoraggio della supply chain, anche con riferimento alla delicata questione del trasferimento extra SEE e alle eventuali misure aggiuntive di equivalenza sostanziale.

La strategia di Security e Data Protection di GPI S.P.A. è basata sull'utilizzo del FRAMEWORK NAZIONALE PER LA CYBERSECURITY E LA DATA PROTECTION, lo stesso modello utilizzato dalla Determina AgID 628/2021 che adotta il Regolamento recante "i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione" elaborato ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale modello è stato ideato dal CIS (Cyber Intelligence and Information Security) dell'Università "La Sapienza" di Roma, prendendo come riferimento lo schema di controlli del NIST ed estendendone l'ambito con l'opportuna inclusione dei controlli specifici di Data Protection.



Modellando il profilo del Framework sul profilo di rischio o, nel caso delle Amministrazioni pubbliche, sulla tipologia dei dati trattati, così come convalidati dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Gruppo GPI sarà in grado di assicurare il livello di sicurezza e di affidabilità dei suoi prodotti e servizi, adeguato alle necessità del committente.

L'utilizzo di un modello di riferimento, standardizzato e rigoroso, per monitorare, documentandoli, i controlli tecnici e organizzativi di sicurezza:

- consente di tenere sotto controllo tutto il ciclo di vita della Cybersecurity e di valutare in modo intersoggettivo l'attribuzione dei punteggi di vulnerabilità dell'organizzazione, in fase di risk assessment;
- consente di documentare l'implementazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al profilo di rischio;
- coglie un importante aspetto tecnico, relativo al fatto che, ciò che conta veramente, in un approccio risk based, non è tanto l'immunità al rischio informatico, ma la resilienza, dunque la capacità del sistema di "assorbire" l'incidente, minimizzandone gli impatti e garantendo un ritorno tempestivo ad una situazione non emergenziale;
- è un processo ad alto livello di maturità, che coinvolge oltre il DPO del Gruppo, un team esclusivamente dedicato e un manager responsabile, il CISO (Chief Information Security Officer).

## 9. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. Il Fornitore dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. Il Fornitore dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che GPI S.P.A. non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.
3. Il Fornitore dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Il Cliente, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

## 10. ONERI DI OSPITALITÀ E ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS. N. 81/2008

1. In caso di intervento di GPI S.P.A. presso le sedi del Cliente, lo stesso deve consentirne l'accesso ai locali, ponendo a disposizione i sistemi e la collaborazione del personale addetto, nonché l'uso di alimentazione elettrica, del telefono e di quant'altro richiesto e/o necessario per l'esecuzione dell'intervento.
2. Con riferimento alla legge sulla Privacy, GPI S.P.A. comunicherà per iscritto le generalità del personale che potrà intervenire presso il Cliente e specificatamente presso il CED.
3. Nelle ipotesi in cui il Fornitore, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, dovesse operare nei locali del Cliente, al fine di ottemperare gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008, le Parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto.

## 11. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

GPI S.P.A. si impegna comunicare al Cliente:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale;
- ogni variazione del proprio cambio di controllo rispetto a quella corrente;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del Contratto.

## 12. DISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Cliente e il Fornitore si impegnano per la durata del presente Contratto, e per il periodo di 2 (due) anni dalla scadenza dello stesso, a non assumere od offrire di assumere i dipendenti, dell'altra Parte, che abbiano svolto le attività oggetto del Contratto stesso. Detto obbligo sussiste anche a fronte di proposta proveniente dal dipendente dell'altra Parte.

Il presente divieto riguarda anche proposte relative a rapporti di collaborazione, saltuaria e continuativa.

In caso di violazione dei presenti obblighi la Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra, a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (per es. costi dovuti alla selezione, l'assunzione, il training di nuovo personale, nonché per i danni subiti per es. a seguito di interruzioni a progetti in cui era coinvolto il dipendente) una somma pari al costo totale lordo sostenuto dalla parte danneggiata per il dipendente stesso nell'ultimo anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per cinque.

Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il Cliente sia un ente pubblico e/o sia per legge tenuto all'assunzione per mezzo di concorso pubblico.

## 13. DIRITTO D'AUTORE

Le Parti espressamente riconoscono e convengono come il Diritto d'Autore di ogni software e documentazione oggetto del presente Contratto, che sono concessi al Cliente in licenza d'uso, spetti in via esclusiva a GPI S.P.A..

In ragione di quanto sopra, il Cliente non potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manomettere o rimuovere Copyright, marchi o qualsiasi altro particolare attestante la proprietà di ogni software e documentazione oggetto del presente contratto;
- concedere in utilizzo, o comunque disporre, a favore di soggetti terzi, il software (eseguibili, sorgenti, file di configurazione, schemi/script di database, etc.) e la documentazione oggetto del presente contratto;
- utilizzare parti del software oggetto del presente contratto (librerie, file di configurazione, stored procedure, script, etc.) per la realizzazione di altre soluzioni applicative;
- manomettere o modificare la configurazione hardware e software dei sistemi oggetto del presente contratto, senza il preventivo assenso scritto da parte del Fornitore. In particolare:
  - effettuare procedimenti di reverse-engineering sul codice eseguibile;
  - modificare la struttura della base dati;
  - operare qualsivoglia modifica al codice sorgente eventualmente depositato presso il cliente ai soli scopi di erogazione dei servizi previsti nel presente contratto da parte di GPI S.P.A. stessa;
- duplicare o copiare il software, la licenza e/o la documentazione oggetto del presente contratto in alcun supporto ed in alcuna forma.

L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo legittima GPI S.P.A. a chiedere il risarcimento di tutti i danni per ciò patiti.

## 14. MISCELLANEA

Il Cliente prende atto che il Fornitore ha adottato:

- il proprio Codice Etico e il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, disponibili sul sito [www.gpigroup.com](http://www.gpigroup.com), restando inteso che eventuali comportamenti contrari del Cliente legittimerebbero il Fornitore a riconsiderare integralmente i rapporti contrattuali in essere;



- la politica anticorruzione, per come disponibile sul sito [www.gpigroup.com](http://www.gpigroup.com), restando inteso che eventuali comportamenti del Cliente in contrasto con tale politica potrebbero legittimare il Fornitore a riconsiderare integralmente i rapporti contrattuali in essere.

Ove una qualsiasi disposizione del Contratto sia o diventi illegittima, invalida o inefficace, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non pregiudicherà le validità delle rimanenti disposizioni del Contratto medesimo.

Le Parti concordano, anche in deroga alle disposizioni di legge, che per eventuali controversie sia territorialmente competente il foro di Trento.

Le Parti riconoscono e convengono che il presente Contratto è stato negoziato e discusso tra di loro e che, conseguentemente, non trovano applicazione, a favore di alcuna di esse, le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed essere spedita con posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi.

#### PER ACCETTAZIONE



Firma/Timbro  
COMUN  
GENERAL DE  
FASCIA

GPI S.P.A.  
Firma/Timbro

# PARTE SPECIALE

## A. MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA

Si stipula il presente Contratto avente come oggetto la fornitura da parte di GPI S.P.A. della "Manutenzione Correttiva Conservativa" esclusivamente per i prodotti elencati nelle Condizioni Generali, del presente Contratto.

Nell'ambito della Manutenzione Correttiva e Conservativa le parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

### A.1. MODALITÀ

Il Contratto di Manutenzione Correttiva e Conservativa è riservato esclusivamente ai clienti di GPI S.P.A. che abbiano in licenza d'uso prodotti di proprietà o distribuiti di GPI S.P.A..

### A.2. AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI

1. L'aggiornamento programmi è riservato esclusivamente a clienti che abbiano in licenza d'uso prodotti di GPI S.P.A.
2. Il servizio si espletterà mediante la fornitura, tramite supporti magnetici (ovvero la messa in linea concordata degli stessi nel vostro datacenter o sui servizi in Cloud), dei programmi modificati, di manuali, note scritte e quant'altro necessario per la:
  - o eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti;
  - o distribuzione di aggiornamenti al fine di far fronte ad eventuali modifiche di carattere legislativo-fiscale e/o interpretazioni giuridiche rispetto alla normativa in vigore, entrambe a carattere nazionale e/o regionale. Qualora tale adeguamento comporti, a giudizio di GPI S.P.A., la realizzazione di nuove funzioni oppure di consistenti modifiche del prodotto, GPI S.P.A. si impegna a comunicare al Cliente le soluzioni previste, le modalità ed i piani di rilascio nonché i relativi costi. Si precisa che il servizio di adeguamento normativo previsto dal contratto include esclusivamente le modifiche al prodotto software (codice sorgente, struttura della base dati e interfaccia utente) e non dunque la modifica di quanto contenuto negli archivi (aggiornamento/caricamento dati o simile). Il contratto non include l'erogazione delle attività di formazione/affiancamento connesse allo startup delle modifiche di carattere legislativo-fiscale.
3. Gli aggiornamenti si applicheranno solo all'ultima versione precedentemente distribuita del programma.
4. L'aggiornamento potrà essere effettuato mediante consegna presso la sede del Cliente o centralizzato tramite teleassistenza.
5. In caso di servizio presso il Cliente, lo stesso provvederà a rendere disponibile la procedura malfunzionante, nonché l'intero sistema, qualora necessario, in modo da rendere possibile l'intervento dei tecnici di GPI S.P.A..
6. Non è prevista in alcun modo attività di monitoraggio sistemistica/applicativa relativa la componente hardware e componenti software di base (es. Sistemi Operativi), database, application server e altre componenti infrastrutturali (es. load balancer, reverse proxy etc etc) che restano a carico del Cliente.

## B. SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA (HELP DESK)

GPI S.P.A. si impegna a prestare servizio di assistenza telefonica e telematica (hot line)

Tale servizio permette al Cliente di contattare presso la GPI S.P.A. un tecnico in grado di fornire informazioni sulle possibilità offerte dai programmi assistiti e sulle loro modalità operative, nonché tutte le informazioni necessarie all'utilizzo degli stessi.

In ogni caso al Cliente verranno fornite tutte le risposte ai quesiti posti entro le 72 ore lavorative successive.



## B.1. MODALITÀ

Il Contratto di Help Desk è riservato esclusivamente ai clienti di GPI S.P.A. che abbiano sottoscritto il Contratto di Manutenzione Correttiva e Conservativa.

## B.2. MODALITÀ DEL SERVIZIO

Durante l'orario di ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, le chiamate vengono indirizzate direttamente al servizio di assistenza GPI S.P.A. al numero telefonico 0461/381500. Le richieste di assistenza possono essere, inoltre, trasmesse all'indirizzo [assistenza@gpi.it](mailto:assistenza@gpi.it).

## C. SERVIZIO DI HOSTING

Il servizio di hosting prevede la messa a disposizione dell'hardware, del software e della connettività necessari per il funzionamento dei sistemi virtualizzati.

Le funzionalità offerte della piattaforma di virtualizzazione garantiscono la business continuity permettendo la ripartenza automatica delle macchine, la migrazione a caldo tra i vari server, il bilanciamento del carico sui server e offrono una serie di strumenti in grado di controllare e monitorare il sistema stesso.

L'utilizzo di prodotti software di hot backup e di restore di ambienti virtuali consente di poter gestire le politiche di disaster recovery e di business continuity al meglio; poter effettuare il backup delle macchine virtuali a caldo, quando cioè sono ancora in funzione senza la necessità di fermarle, sia in modo completo sia in modo differenziale permettendo di catturare tutta la macchina virtuale, compresi i file di configurazione, il sistema operativo, i dati, ecc..

### C.1. MODALITÀ

Il servizio di hosting viene erogato da GPI S.P.A. attraverso la disponibilità di uno più virtual server opportunamente configurati per i servizi richiesti. I virtual server saranno ospitati in una delle strutture tecnologiche di virtualizzazione in uso al Gruppo GPI S.P.A..

Il Cliente accetta di non avere la proprietà dei virtual server, che GPI S.P.A. si riserva fin d'ora di condividere con altri clienti, e il Cliente non ha altresì la disponibilità fisica della struttura tecnologica.

GPI S.P.A. si riserva il diritto di poter spostare il data center secondo le proprie esigenze fornendo al cliente apposita informativa; in caso di trasferimento GPI S.P.A. si impegna ad attuare gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare i possibili disservizi che non potranno essere conteggiati nel calcolo dello SLA oggetto del presente contratto.

Il data center utilizzato dal GPI S.P.A. garantisce adeguati livelli di sicurezza in relazione a quanto contrattualizzato, ed esempio:

- Accesso controllato al data center
- Sistemi di allarme
- Continuità di esercizio
- Monitoraggio hardware
- Accesso internet in doppia via
- Replica e ridondanza dei sistemi per soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery

GPI S.P.A. si riserva di poter modificare tale infrastruttura in base alle proprie esigenze allo scopo di poter mantenere i sistemi aggiornati e funzionali secondo le tecnologie che verranno rese disponibili sul mercato; GPI S.P.A. si impegna a comunicare in anticipo le eventuali attività legate agli aggiornamenti e ad attuare gli accorgimenti tecnici necessari per minimizzare i possibili disservizi che non potranno essere conteggiati nel calcolo dello SLA oggetto del presente contratto.

Il dettaglio delle soluzioni e dei servizi offerti saranno riportate nell'offerta commerciale.

#### C.1.1. MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il Cliente può attivare Il servizio di help desk per la segnalazione di anomalie inerenti la fruizione dei servizi oggetto del presente Contratto attraverso una richiesta a mezzo telefono al numero 0461/381500 o a mezzo fax al numero 0461/381599. L'orario in cui è reso disponibile il servizio è stabilito dalle ore 8:30 alle ore 17:30, nei giorni da lunedì a venerdì compresi.
2. Per ogni richiesta, GPI S.P.A. assegnerà un codice identificativo che sarà utilizzato come riferimento per tutte le eventuali comunicazioni successive, relative allo stesso intervento.
3. Le attività possono essere erogate tramite:
  - o assistenza diretta al Cliente (telefonica, email, fax, ecc)
  - o intervento di GPI S.P.A. in modalità "teleassistenza"
  - o intervento in loco da parte di GPI S.P.A..
4. Al completamento dell'intervento, GPI S.P.A. provvederà a comunicare al Cliente la fine dell'attività ed il relativo esito.

#### C.2. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La fruizione completa del Servizio sarà garantita 24 (ventiquattro) ore al giorno, festivi compresi, per tutta la durata del presente Contratto, ad eccezione di interruzioni del servizio per attività di manutenzione che dovranno essere pianificate dal Fornitore in accordo con il Cliente con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Interruzioni nella fruizione del servizio oggetto del presente Contratto, non pianificate ed attribuibili a problematiche nelle infrastrutture e/o nei servizi messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, sono soggette a SLA.

Il tempo di interruzione del servizio è misurato a partire dal momento in cui il Fornitore registra l'anomalia di propria iniziativa o su segnalazione del Cliente, fino a quando il servizio è stato compiutamente ripristinato.

Nel caso in cui l'anomalia e/o l'interruzione del Servizio viene rilevata dal Fornitore, quest'ultimo lo notificherà al Cliente.

## ALLEGATO ECONOMICO

*Il Contratto di Manutenzione e Assistenza Procedure Applicative prevede le seguenti Condizioni Economiche di Fornitura*

A. MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA

B. ASSISTENZA SOFTWARE TELEFONICA E TELEMATICA (HELP DESK)

C. HOSTING APPLICATIVO

I Prodotti soggetti a manutenzione sono elencati nelle condizioni generali del presente Contratto.

Contratti Base Moduli
Manutenzione Correttiva e Conservativa
Help Desk
Hosting Applicativo

Con riferimento al canone di manutenzione, si precisa che lo stesso sarà oggetto di revisione annuale (a partire dalla scadenza del contratto) sulla base dell'aumento degli indici ISTAT di riferimento.



# Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali

(articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

*"la presente informativa sarà riesaminata e adeguata, se necessario, in caso di aggiornamento normativo"*

GPI S.P.A. vi informa che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti direttamente, anche verbalmente, qualificati come personali dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

Il Regolamento prevede che GPI S.P.A., nel ruolo di Titolare del trattamento di dati personali, fornisca agli interessati una serie di informazioni in merito ai dati trattati e agli elementi qualificanti del trattamento, che avviene secondo principi di liceità e trasparenza e nel rispetto dei Vostri diritti e delle Vostre libertà.

Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni redatte in linea con quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679.

## 1. SOGGETTI INTERESSATI

Clienti con cui GPI S.P.A. instaura e mantiene rapporti contrattuali di natura commerciale.

## 2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è GPI S.P.A. – Via Ragazzi del '99, nr.13 I-38123 TRENTO (TN) – Codice Fiscale e P.IVA 01944260221.

Si elencano di seguito le informazioni di contatto del Titolare del trattamento:

Telefono: +39 0461 381500  
Fax: +39 0461 381500  
PEC: gpi@pec.gpi.it  
Email: info@gpi.it

## 3. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

GPI S.P.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) a cui potrete rivolgervi utilizzando i seguenti recapiti:

Telefono: 055750808  
E-mail: [dpo@gpi.it](mailto:dpo@gpi.it)

## 4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE

Nel presente paragrafo saranno descritte, rispetto a ciascuna finalità del trattamento, la relativa base giuridica, la natura del conferimento e il periodo di conservazione.

### 4.1 GESTIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI ADEMPIMENTI

I Vostri dati saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

In particolare, i Vostri dati saranno utilizzati per:

- a) l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) le esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti;
- d) l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, fiscali, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- e) il conseguimento di un'efficace gestione dei rapporti commerciali anche ai fini della tutela del credito;
- f) la partecipazione a gare d'appalto;
- g) la verifica della soddisfazione dei clienti in un'ottica di costante miglioramento dei prodotti e servizi resi a vantaggio dell'utenza.

I dati saranno trattati per dare esecuzione al contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1 lett. b) GDPR) e per consentire al titolare di adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto (art. 6.1 lett. c) GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per poter stipulare e dare esecuzione al contratto ed ai relativi adempimenti.

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, per un periodo di dieci (10) anni dal termine del rapporto ai sensi dell'art. 2220 c.c.

È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione qualora richiesto da uno specifico obbligo di legge intervenuto successivamente alla stipula del contratto.

#### 4.2 COMUNICAZIONI COMMERCIALI INERENTI SERVIZI/PRODOTTI ANALOGHI A QUELLI DEL RAPPORTO COMMERCIALE IN ESSERE (O ANCHE OGGETTO DEL CONTRATTO SE DEL CASO, N.D.R.)

I Vostri dati potranno essere trattati - utilizzando il sistema di posta elettronica - per:

- a) informarvi di eventuali adeguamenti normativi;
- b) offrirvi nuove soluzioni inerenti servizi e prodotti analoghi a quelli del rapporto commerciale in essere (o anche oggetto del contratto, n.d.r.).

L'invio di queste comunicazioni è basato sul legittimo interesse del titolare di cui all' art. 130, comma 4, del D. Lgs.196/2003 – Codice Privacy e s.m.i., secondo cui il titolare del trattamento può utilizzare, ai fini di vendita diretta dei propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio in assenza del consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato è informato, al momento della raccolta (con la presente Informativa) e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per tale finalità della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, facoltà che può essere esercitata semplicemente inviando una mail all'indirizzo [qualita@gpi.it](mailto:qualita@gpi.it) in cui si segnala la volontà di non voler ricevere ulteriori comunicazioni.

Una volta conferiti i dati per la stipula del contratto, alle condizioni appena descritte, gli stessi saranno utilizzati per tale finalità.

I dati personali saranno conservati fino alla sua eventuale opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR e dell'art. 130 co. 4 D. Lgs. 196/2003.

#### 4.3 UTILIZZO DEI DATI COMUNI ANAGRAFICI PER DOCUMENTARE LE REFERENZE AZIENDALI

I Vostri dati personali comuni identificativi, **limitatamente alla ragione sociale**, potranno:

- a) essere utilizzati per la realizzazione di materiale commerciale e/o divulgativo;
- b) inseriti all'interno della pagina web aziendale (sezione Clienti)

al solo fine di **documentare le referenze aziendali**.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) GDPR.

Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo e non pregiudica le altre finalità.



I dati personali saranno conservati fino alla revoca del suo consenso di cui all'art. 7 GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

I suoi dati personali potranno essere trattati, qualora necessario e successivamente al suo conferimento per le finalità di cui sopra, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6.1 lett. f) GDPR).

## 5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

GPI S.P.A. non diffonderà i Vostri dati personali dandone conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

GPI S.P.A. potrà comunicare i Vostri dati personali a uno o più soggetti determinati, come di seguito specificato:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito, gli spedizionieri, etc.);
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previa nostra specifica istruzione in merito alle modalità di trattamento ed esplicito impegno alla riservatezza e al rispetto delle misure tecnico-organizzative adottate da GPI S.P.A. per la tutela dei dati personali.

I Dati Personali saranno accessibili, nell'ambito delle rispettive funzioni, ai dipendenti e collaboratori del Titolare (es. dipendenti dell'Ufficio Commerciale) debitamente designati per lo svolgimento di specifici compiti e/o funzioni in qualità di autorizzati/incaricati, ai collaboratori esterni e ai fornitori di servizi per il Titolare, designati come responsabili del trattamento, ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte, nella misura in cui ciò risulti strettamente necessario per il perseguimento delle finalità di cui al sezione 4 ("Finalità del Trattamento") del presente documento informativo.

Si evidenzia che per esigenze aziendali, alcuni Suoi dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti al medesimo Gruppo societario del Titolare, ciò in linea con il Considerando n. 48 GDPR in base al quale "I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti [...]".

## 6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) delle finalità del trattamento;
- b) delle categorie di dati personali in questione;
- c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'interessato ha, inoltre:

- g) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- i) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- j) il diritto a ricevere l'attestazione che le operazioni effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 GDPR siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato (art. 19 GDPR);
- k) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
- l) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano;
- m) il diritto di revocare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 7 GDPR;
- n) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- o) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- p) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 2 *Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento*.

L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è richiedibile al seguente indirizzo: [qualita@gpi.it](mailto:qualita@gpi.it).

## 7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA-UE E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE e/o di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, dichiara di aver preso visione della presente informativa e

☐ presta

☐ non presta

Il consenso al trattamento dei dati personali anagrafici per consentire a GPI S.p.A. di documentare le proprie referenze aziendali (finalità di cui al punto 4.3 dell'informativa).

TRENTO li \_\_\_\_\_

GPI S.P.A.



Firma/Timbro \_\_\_\_\_



## ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**(Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)**

### CONTRATTO DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 27 APRILE 2016, N.679

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito indicata come DATA CONTROLLER/TITOLARE

e

GPI S.p.A., con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 – 38123 Trento (Italia), Codice Fiscale e Partita Iva 01944260221, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito DATA PROCESSOR/RESPONSABILE

Di seguito, quando indicate congiuntamente, le "Parti"

#### PREMESSO CHE

- a) Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento generale per la protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016-679 (anche GDPR);
- b) Il Regolamento UE 2016/679 è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è effettivamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- c) Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 101/2018 che ha introdotto le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
- d) L'art. 28 GDPR prevede che il Titolare del trattamento, individuato ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR, possa avvalersi di uno o più Responsabili del trattamento dei dati che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di tale Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- e) Il Titolare ha affidato a GPI S.p.A. la fornitura di beni e/o servizi descritti all'interno del contratto a cui il presente è allegato;
- f) Tale servizio affidato a GPI S.p.A. comporta il trattamento di dati personali di cui il cliente è Titolare;
- g) All'interno della sezione A del presente documento, oltre all'indicazione del DPO/RPD designato dal responsabile, sono descritte, in relazione all'attività svolta dal responsabile per conto del titolare: le categorie di trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, l'eventuale trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali e le garanzie adottate, gli eventuali sub-responsabili ed il servizio a questi affidato;
- h) All'interno della Sezione B del presente documento, sono indicati gli obblighi specifici del responsabile in relazione al trattamento effettuato per conto del titolare del trattamento;
- i) All'interno della Sezione C del presente documento, sono indicate le misure di sicurezza che il responsabile è tenuto a mettere in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dati effettuato per conto del titolare del trattamento;
- j) Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per trattamento si intende *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la*

*registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";*

k) alla luce delle verifiche documentali effettuate, GPI S.p.A. possiede l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della sicurezza in relazione alle finalità e alle modalità delle operazioni di trattamento nonché alle garanzie di tutela dei diritti dell'interessato;

l) le parti intendono regolare, con il presente atto, i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali.

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, DATA CONTROLLER**

**Individua ai sensi dell'art. 28 GDPR**

GPI S.p.A., con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 – 38123 Trento (Italia), Codice Fiscale e Partita Iva 01944260221 quale Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali effettuato in forza del contratto sopracitato.

## **CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **1. OGGETTO E MATERIA**

1.1. Con la stipula del presente atto, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, il titolare designa GPI S.p.A. "responsabile" delle operazioni di trattamento dei dati personali affidati. In virtù di tale nomina e del rapporto contrattuale intercorrente tra le Parti, il responsabile è autorizzato al trattamento dei dati per conto del titolare, così come descritto nel presente documento e nelle sezioni che lo compongono.

1.2. Il contenuto del presente atto, in quanto compatibile, si applica anche ai trattamenti effettuati dal Cliente quale responsabile per conto di un titolare terzo rispetto al cui trattamento GPI S.p.A. si configura quale sub-responsabile. Le parti si riservano di integrare ovvero sostituire il presente atto qualora necessario.

### **2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE**

2.1. La sottoscrizione del presente atto vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e fa sorgere in capo al responsabile una serie di obblighi specificamente individuati nella **Sezione B** del presente documento.

### **3. MISURE DI SICUREZZA E VIOLAZIONE DEI DATI**

3.1. Il responsabile è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in merito al trattamento dei dati effettuato (art. 32 GDPR). Si veda la **Sezione C** del presente documento.

### **4. DECORRENZA, DURATA, CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO**

4.1. Il ruolo e le competenze assegnate al responsabile del trattamento con il presente atto hanno la medesima durata ed efficacia del contratto intercorrente tra le Parti e pertanto si intendono tacitamente rinnovate ogni anno fino alla cessazione del contratto stesso o fino alla revoca da parte del titolare.

4.2. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare, il responsabile deve, su istruzione del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali e le relative copie esistenti, salvo che non siano previste specifiche e differenti politiche di conservazione dei dati (anche in relazione alle categorie di dati trattati) a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento.

4.2.1. Il responsabile deve rilasciare contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso non esiste alcuna copia dei dati personali trattati in nome e per conto del titolare del trattamento.

### **5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

5.1. Le comunicazioni tra le parti, ai fini del presente incarico, dovranno avvenire:



-per il titolare, a \_\_\_\_\_

- per il responsabile, a [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it)

## 6. DISPOSIZIONI VARIE

6.1. Il corrispettivo per il presente incarico di responsabile del trattamento rimane ad ogni effetto ricompreso nel compenso complessivo pattuito per la fornitura dei servizi già in essere e disciplinati nel contratto.

6.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

6.3. I termini utilizzati all'interno del presente atto hanno lo stesso significato dalla GDPR e dal D. Lgs. 196/2003.

6.3.1. Il presente atto deve essere letto e interpretato secondo quanto disposto dalla GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018).

6.4. Con l'occasione, il titolare ricorda l'importanza delle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché il fatto che la violazione di dette normative può comportare responsabilità sia civili che penali per il titolare e per il responsabile, con possibile applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi degli artt. 82, 83 e 84 GDPR.

6.5. Il presente contratto sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsiasi altra istruzione fornita in precedenza, in qualsiasi altra forma, dal titolare al responsabile. Pertanto, in caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle contenute nel Contratto, prevalgono le disposizioni del presente atto.

6.6. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa, continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

6.7. Il titolare si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ed integrazioni al presente atto d'incarico funzionali al miglior rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali ovvero delle indicazioni o dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o della magistratura ordinaria.

6.7.1. Le variazioni al presente atto d'incarico, intervenute a norma del precedente punto, saranno efficaci per le Parti non appena la copia aggiornata dello stesso atto, sottoscritta, sarà pervenuta dal responsabile al titolare.

6.8. Il titolare dichiara fin da adesso che i dati personali trasmessi al responsabile sono stati raccolti e trattati legittimamente, sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati, che gli interessati sono stati informati di tale trasmissione e che sussiste un'adeguata base giuridica che consente al responsabile di effettuare il trattamento dei dati oggetto del presente contratto di nomina.

6.9. Il presente atto di nomina è soggetto alla legge italiana.

6.9.1. Per qualsiasi controversia riguardante la sua applicazione e/o interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Trento.



## **SEZIONE A**

### **TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL RESPONSABILE PER CONTO DEL TITOLARE**

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLE PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) DEL RESPONSABILE DEL

TRATTAMENTO: dpo@gpi.it, 055750808

Categorie di trattamento	Tipo di dati personali	Categorie di interessati	Trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali e garanzie adottate	Sub-responsabili e servizi affidati
<ul style="list-style-type: none"><li>Attività di assistenza e manutenzione, Correttiva e Conservativa</li><li>Help Desk</li><li>Hosting Applicativo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dati Comuni</li><li>Dati particolari</li></ul>	Pazienti	NO	Il DataCenter è "OCI" ovvero ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE su REGION MILANO

## **SEZIONE B**

### **OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DESIGNATO**

In virtù dell'atto che vincola il responsabile designato al Titolare del trattamento, sorgono in capo al responsabile una serie di obblighi.

#### **1. Rispetto delle istruzioni impartite dal titolare**

1.1. Il responsabile deve assistere e coadiuvare il titolare nella corretta gestione delle operazioni di trattamento che dovranno essere effettuate nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e dal D. lgs.196/2003 così come modificato dal D. lgs. 101/2018.

1.2. A tale proposito, il responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile deve informare il titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

#### **2. Riservatezza**

2.1. Il responsabile deve assicurare per sé stesso e per le persone che operano presso la propria azienda, da lui o dal titolare del trattamento autorizzate al trattamento dei dati personali, piena riservatezza rispetto alle operazioni di trattamento effettuate.

2.2. Sarà cura del responsabile, qualora lo reputasse opportuno, vincolare le persone autorizzate al trattamento dei dati al segreto mediante un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

#### **3. Conformità a leggi e regolamenti applicabili**

3.1. Il responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del GDPR e del D. lgs. 196/2003 così come modificato dal D. lgs. 101/2018 e, più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di

trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché al provvedimenti dell'Autorità Garante competente e alle linee guida adottate dall'*European Data Protection Board*.

#### 4. Misure di sicurezza

4.1. Il responsabile è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in merito al trattamento dei dati effettuato (art. 32 GDPR).

4.1.1. A tal proposito, si veda la Sezione C del presente documento.

#### 5. Audit

5.1. Il titolare ha diritto di effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del responsabile agli obblighi previsti nel presente contratto ed agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

5.1.1. In tal caso il titolare dovrà previamente inviare richiesta scritta al responsabile e le Parti concorderanno, almeno dieci giorni prima di quando verrà effettuata la verifica, l'oggetto dei controlli e le relative modalità.

5.2. Titolare e responsabile stabiliranno i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolate le Parti e, eventualmente, coloro che effettueranno le verifiche per conto delle Parti stesse.

5.3. Il responsabile deve contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, e ad informare prontamente il titolare del trattamento di ogni questione rilevante ai fini del presente contratto quali, a titolo indicativo: istanze degli interessati, richieste del Garante, esiti delle ispezioni, violazioni del GDPR o di altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

5.4. Resta inteso che il Titolare avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report ("Report").

5.4.1. Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali, dovranno essere resi disponibili al Responsabile/Subresponsabile per consentirgli di verificare le eventuali azioni correttive da implementare in funzione al presente Atto.

5.4.2. Il Responsabile potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Titolare di eventuali revisori esterni che siano concorrenti del Responsabile.

5.4.2.1. In tali circostanze, il Titolare sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 5.4.2.2. Restano a carico esclusivo del Titolare i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi.

#### 6. Persone autorizzate al trattamento

6.1. Il responsabile, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* D. Lgs. 196/2003, si avvale di persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto la sua responsabilità, alle quali fornisce specifiche istruzioni scritte (salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri non richieda diversamente, art. 29 GDPR).

6.2. È compito del responsabile designato vigilare sulla corretta esecuzione delle istruzioni impartite.

#### 7. Sub-responsabile

7.1. Il titolare del trattamento autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere ai cd. "sub-responsabili" del trattamento indicati nella sezione A per l'esecuzione delle attività di trattamento ivi descritte.

7.2. Il responsabile inoltra al titolare, qualora questo ne faccia richiesta, l'atto di nomina dei sub-responsabili. 7.3. Il responsabile deve informare il titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, alle quali il titolare del trattamento conserva il diritto di opporsi.

7.4. Al "sub-responsabile" sono imposti, con specifico atto sottoscritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto che lega il titolare e il responsabile del trattamento. Il sub-responsabile è tenuto a: osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali e la loro protezione affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente e nel rispetto della normativa vigente. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (artt. 82. 1 e 82. 3 GDPR).



7.5. Qualora il sub-responsabile abbia necessità di ricorrere ad ulteriori sub-responsabili, lo comunicherà al responsabile che, a sua volta, inoltrerà tale comunicazione al titolare. Il titolare conserva il diritto di opporsi a tali aggiunte.

#### **8. Registro dei Trattamenti**

8.1. Il responsabile deve tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in nome e per conto del titolare del trattamento (art. 30 GDPR).

8.2. Il registro, anche in formato elettronico, deve contenere tutta le informazioni descritte dall'art. 30.2 GDPR.

8.3. Il responsabile del trattamento deve mettere il registro a disposizione dell'Autorità di controllo, se questa ne fa richiesta, affinché possa fungere da strumento per il monitoraggio dei trattamenti effettuati.

#### **9. Esercizio dei diritti dell'interessato**

9.1. Il responsabile dovrà informare, tempestivamente e per iscritto, il titolare del trattamento della ricezione di eventuali richieste degli interessati, avanzate ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero al fine di revocare il consenso prestato e/o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### **10. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

10.1. Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta del titolare, dovrà fornire a questi le informazioni necessarie per consentirgli di effettuare la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR.

#### **11. Trasferimento dei dati personali all'estero.**

11.1. Al Responsabile è fatto divieto di trasferire i dati personali trattati per conto del titolare a Paesi Extra-UE in assenza di un'autorizzazione da parte del titolare e in assenza di: una decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR), garanzie adeguate (art. 46 GDPR), norme vincolanti di impresa (art. 47 GDPR), condizioni previste dall'art. 49 GDPR.

11.2. In relazione al presente trattamento, il titolare autorizza il trasferimento dei dati ai Paesi terzi extra-UE indicati nella Sezione A della presente nomina.

11.2.1. Per tutti gli altri trattamenti, non previsti all'interno di tale atto di nomina, spetta al responsabile effettuare una specifica richiesta ed al titolare rilasciare apposita autorizzazione.

#### **12. Violazioni di sicurezza**

12.1. Se dovesse venire a conoscenza di una violazione sulla sicurezza dei dati personali, il responsabile, senza ingiustificato ritardo e nel più breve tempo possibile, dovrà: a) informare per iscritto il titolare del trattamento; b) adottare misure ragionevoli per limitare i possibili danni alla sicurezza dei dati personali e comunicarle al titolare; c) fornire al titolare, per quanto possibile, una descrizione della natura della violazione di sicurezza e degli eventuali impatti che questa può avere.

12.2. La comunicazione di una violazione di sicurezza o l'adozione di misure ragionevoli per limitare i possibili danni alla sicurezza dei dati non costituisce riconoscimento di inadempimento o responsabilità da parte del responsabile o dei suoi sub-responsabili.

12.3. Il titolare si impegna a comunicare, senza ingiustificato ritardo e nel più breve tempo possibile, eventuali violazioni di sicurezza riguardanti i servizi offerti dal responsabile.

#### **13. Violazione dei dati**

13.1. Se dovesse venire a conoscenza di una violazione dei dati personali (cd. *data breach*), il responsabile, senza ingiustificato ritardo e nel più breve tempo possibile, dovrà informare per iscritto il titolare del trattamento affinché questi possa procedere, se del caso a: a) notificare la violazione all'autorità di controllo competente (art.33 GDPR); b) darne comunicazione agli interessati (art.34 GDPR).

13.2. Il responsabile dovrà aiutare il titolare del trattamento a documentare per iscritto la violazione di dati subito, le circostanze ad essa relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Nello specifico dovranno essere documentati: a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) il nome e i dati di contatto del DPO/RPD (se nominato) o di altro punto di contatto presso cui l'Autorità di controllo competente potrà ottenere maggiori informazioni; c) la descrizione delle probabili conseguenze



della violazione dei dati personali; d) le descrizioni delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi.

13.3. La comunicazione di una violazione dei dati personali o l'adozione di misure ragionevoli per gestire una violazione dei dati non costituisce riconoscimento di inadempimento o responsabilità da parte del responsabile o dei suoi sub-responsabili.

13.4. Il titolare si impegna a comunicare, senza ingiustificato ritardo e nel più breve tempo possibile, eventuali violazioni dei dati riguardanti i servizi offerti dal responsabile.

#### 14. Responsabilità e risarcimento

14.1. Ai sensi dell'art. 82.2 GDPR, il responsabile del trattamento risponde per danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificamente diretti al responsabile o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

14.2. Ai sensi dell'art. 82.3 GDPR, il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma dell'art. 82.2 GDPR, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

#### 15. Altri adempimenti

15.1. Il responsabile del trattamento è tenuto altresì a: a) cooperare con l'Autorità di Controllo quando richiesto; b) supportare l'attività svolta dal DPO/RPD (*Data Protection Officer* – Responsabile della Protezione dei Dati) per conto del titolare del trattamento, se nominato (artt. 37, 38 GDPR).

### SEZIONE C

#### MISURE DI SICUREZZA

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, previste dall'art. 32 GDPR, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Tali misure devono assicurare un elevato livello di sicurezza. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati il responsabile del trattamento deve tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

TRENTO li \_\_\_\_\_

### Per presa visione ed accettazione

Con la sottoscrizione del presente documento, viene accettata la nomina, confermata la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dal Regolamento EU 679/2016 (c.d. "GDPR") ed assunto l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite con l'atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del GDPR, dichiarandosi altresì reso edotto degli obblighi previsti dallo stesso.

TRENTO li \_\_\_\_\_



Firma/Timbro  
COMUN GENERAL  
DE FASCIA

---

GPI S.P.A.  
Firma/Timbro

---



## Verifica

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo

0 Verifiche non riuscite

Sono state verificate 1 firma sul documento

25-05-2023 Minuteman Group - Documenti e firmati

APRI CARTELLA

ESTRAI

VISUALIZZA IL FILE

REPORT

APRI DETTAGLI

ESTRAI TUTTI I FILE

VERIFICA UN ALTRO FILE

TERMINA ALTA HOME PAGE

INFOCERT

CHE NE PENSI DI COSIGN DESKTOP?

LASCIACI UN FEEDBACK

OK

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
**LA RESPONSABOLA DE LA U. DE E. DI SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIÈI**

*f.to digitalmente/sotscrit a na vida digitèla*

dott.ssa /d.ra Paola Rasom